

IL DL 113/2024: L'ENNESIMO VUOTO E INUTILE DECRETO "OMNIBUS"

Il decreto-legge n. 113 del 9 agosto 2024, recante "misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico", è stato approvato dal Senato il 1° ottobre e ora dalla Camera dei deputati il 3 ottobre, in entrambi i casi, come ormai avviene puntualmente, attraverso il ricorso al voto di fiducia.

*Si tratta dell'ennesimo provvedimento contenente **una serie di norme messe insieme senza una prospettiva, una visione. Senza alcun filo logico**, se non quello di cercare soluzioni a **problemi corporativi**, individuali, utili esclusivamente alla **gestione del consenso**.*

*Mai come questa volta a definire "**omnibus**" questo decreto non si sbaglia. Già il testo originario al netto degli **interventi** successivi, **inutili quando non dannosi**, voluti da questa o quella componente della maggioranza, prevedeva un **credito di imposta per gli interventi del Mezzogiorno ancora non adeguatamente finanziato**, misure di carattere economico con impatto sull'attuazione del Piano nazionale complementare – a cui sono state sottratte risorse per ben 750 milioni di euro – e le più **svariate norme** su società a controllo pubblico, sul sistema di istruzione, formazione e ricerca, su attività culturali, sugli investimenti nel Continente africano e sugli enti territoriali.*

*Il quadro, se è possibile, è stato ulteriormente peggiorato durante l'esame in Commissione al Senato, tra **tempi contingentati, mancata collaborazione del MEF sui pareri agli emendamenti e mediazioni dentro la maggioranza** avvenute in sede extraparlamentare.*

*In tutto questo, se la prima versione per l'accesso al **concordato preventivo per gli evasori senza sanzioni**, con il pagamento di una tassazione simbolica per gli anni di imposta 2013-2018, era un vero e proprio schiaffo ai contribuenti onesti, anche la versione definitiva, dopo le svariate proteste, non cambia la sostanza, non modifica l'idea che anche gli evasori possono rientrare in un sistema di vantaggio fiscale. Il concordato preventivo, tramite lo strumento del ravvedimento, è davvero un pessimo messaggio verso tutti coloro che, anche a costo di enormi sacrifici, hanno sempre mantenuto un rapporto virtuoso con il fisco.*

*Per quanti **equilibrismi lessicali** abbiano tentato diversi esponenti della maggioranza, la **realtà** è che si tratta dell'**ennesimo condono voluto dalla destra, il ventesimo**. Come ha sottolineato la [deputata del PD-IDP Silvia Roggiani](#) nella sua dichiarazione sulla fiducia: "dopo lo stralcio delle cartelle, dopo gli scudi penali, il ravvedimento forfettario, la conciliazione agevolata, la pace edilizia, oggi regalate, sulla pelle dei contribuenti onesti, **un bel ravvedimento speciale**".*

Anche le norme sulla **giustizia** restituiscono in pieno il modo di operare del governo e della maggioranza. Proprio nelle settimane in cui, con il decreto sicurezza, si è seguita la logica di un populismo penale inefficace ai fini della sicurezza, anche con questo decreto si finge di mostrare il volto feroce – come nel caso dei gestori del servizio di accesso alla rete per omessa segnalazione di IP pirata – ma in realtà si dimostra la solita **insofferenza alle regole**. Quella che si ritrova nella totale deroga alle norme del codice degli appalti per il commissario rifiuti della Sicilia, a cui viene conferita tale facoltà anche per interventi riguardanti la siccità, senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica. O ancora, quella sul fronte delle regole urbanistiche e catastali delle procedure edilizie, dal superamento catastale degli allestimenti mobili nei campeggi alle regole della doppia conformità per alcuni manufatti.

Che dire poi del “bonus” tredicesima in busta paga, il cosiddetto “**bonus Natale**”, una **misura meramente propagandistica** che riguarderà una **platea ristrettissima di persone**, escludendo dal beneficio i contribuenti con figli nati fuori dal matrimonio: una vera e propria discriminazione da parte di un governo che continua a vedere e a creare bambini di serie A e di serie B.

Uniche note positive del provvedimento sono alcune disposizioni sul fronte degli **enti territoriali** – che **grazie all'iniziativa del PD e delle opposizioni** e agli emendamenti in Senato hanno risolto alcune delle problematiche del comparto – e i due milioni di euro in più sul “**bonus psicologo**” per l’anno in corso.

Per il resto, oltre a ciò che contiene, questo decreto si distingue anche per **tutto ciò che ci dovrebbe essere e invece non c’è**, con un **totale vuoto di idee** su come dare spinta e competitività alle nostre imprese, su come fare in modo che lo sviluppo economico cammini di pari passo con la transizione ecologica, su come costruire un sistema più equo e più giusto sia dal punto di vista fiscale, sia da quello del rafforzamento della concorrenza del libero mercato.

Detto che per tutto questo il **voto del Gruppo Pd-IDP alla Camera**, di fronte ad un provvedimento che nella sua dichiarazione di voto finale il [deputato del PD-IDP Virginio Merola](#) ha definito un “**decreto carrozzone**”, è stato **ovviamente contrario**, ecco le **principali misure** in esso contenute.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” (approvato dal Senato) [AC 2066](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE PER IL MEZZOGIORNO - ZES UNICA (ART. 1)

Si integrano le modalità per l'erogazione del contributo sotto forma di **Credito di imposta per la realizzazione di investimenti nella ZES unica** e si stabilisce una procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa, prevedendo la possibilità che l'autorizzazione di spesa sia incrementata nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per il 2024. I versamenti all'entrata possono essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Si disciplina l'ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise dalle zone assistite della regione Abruzzo sia inferiore a quello massimo riconoscibile. Si chiarisce che non solo gli impianti fotovoltaici, ma anche le relative celle, devono essere prodotte negli Stati membri dell'UE.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO REALIZZATI DA PERSONE FISICHE CHE TRASFERISCONO LA PROPRIA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA (ART. 2)

Si eleva da 100 mila a 200 mila euro l'importo dell'**imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero** realizzati da **persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia** successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

INDENNITÀ UNA TANTUM IN FAVORE DI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 2-BIS)

Si prevede, a determinate condizioni, una **indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti** per il 2024 (con corresponsione, in alcuni casi, della stessa nel 2025) e si provvede alla quantificazione del conseguente onere finanziario e alla relativa copertura. Il beneficio è subordinato al possesso di requisiti relativi al reddito complessivo, alla condizione familiare e all'importo minimo dei redditi da lavoro dipendente. L'importo dell'indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a **100 euro** o alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l'intero anno. L'indennità è corrisposta, su domanda, dal datore di lavoro sostituito di imposta unitamente alla tredicesima mensilità, con diritto del datore a fruire della compensazione fiscale a partire dal giorno successivo all'erogazione suddetta e con obbligo del medesimo datore, in sede di conguaglio fiscale, di verifica del diritto del lavoratore al beneficio e di recupero delle somme eventualmente non spettanti. Nei casi di mancata corresponsione insieme con la tredicesima, l'indennità è riconosciuta in sede di dichiarazione dei redditi.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO PER I SOGGETTI CHE NON ADERISCONO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE O NE DECADONO (ART. 2-TER)

Vengono **ridotte della metà le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie** quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di **concordato preventivo biennale** non accolta dal

contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-*quater* ovvero che ne decadono.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER ANNUALITÀ ANCORA ACCERTABILI DEI SOGGETTI CHE ADERISCONO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ART. 2-QUATER)

Si consente ai soggetti che hanno applicato gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al **concordato preventivo biennale** di adottare il **regime di ravvedimento** di cui al presente articolo versando una **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. Si indica il metodo di determinazione della base imponibile e delle aliquote delle imposte sostitutive e si specifica che l'imposta non può comunque essere inferiore a 1.000 euro.

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 3)

Si chiarisce che, ai fini IVA, fino al 31 dicembre 2024, le **associazioni** e le **società sportive dilettantistiche** possono continuare a porre **fuori dal campo di applicazione dell'IVA** le prestazioni di cui all'art. 5, co. 15-*quater*, del decreto-legge n. 146 del 2021.

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 4)

Per sostenere gli **operatori del settore sportivo** si ripropongono alcune **agevolazioni fiscali**, precedentemente introdotte durante la crisi pandemica, per gli **investimenti pubblicitari** effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024.

DISCIPLINA IN MATERIA DI IVA - EROGAZIONE DI CORSI DI ATTIVITÀ SPORTIVA INVERNALE (ART. 5, CO. 1-3)

Si prevede l'applicazione dell'**aliquota ridotta al 5 per cento** per l'erogazione di **corsi di attività sportiva invernale**, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi e oggettivi nelle ipotesi nelle quali tale attività non siano esenti da imposta. Viene inoltre disciplinato il **regime IVA** applicabile a tali prestazioni rese prima del 10 agosto 2024.

DISCIPLINA IN MATERIA IVA – CESSIONI CAVALLI VIVI DESTINATI A FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE ALIMENTARI ENTRO DICHIOTTO MESI DALLA NASCITA (ART. 6, CO. 4 E 5)

Per sostenere la **filiera equina**, si dispone l'applicazione dell'**aliquota IVA del 5 per cento** alle **cessioni di cavalli vivi** destinati a finalità diverse da quelle alimentari effettuate **entro diciotto mesi dalla nascita**.

TASSAZIONE REDDITI DI TALUNE CATEGORIE DI LAVORATORI FRONTALIERI (ART. 6)

Si introducono disposizioni inerenti al **nuovo regime fiscale opzionale** riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai **lavoratori frontalieri residenti** nei Comuni italiani situati nella zona di **20 km dal confine svizzero** che, in base al nuovo Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, sono considerati "nuovi frontalieri". Tale regime consiste nell'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 25 per cento delle imposte applicate nel Paese elvetico, senza diritto al credito d'imposta in Italia.

PROVVEDIMENTI AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER LA DISABILITAZIONE DELL'ACCESSO A CONTENUTI DIFFUSI ABUSIVAMENTE (ART. 6-BIS)

Introdotta alcune modifiche alla Legge n. 93 del 2023 che aveva previsto una serie di misure per prevenire e reprimere la **diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore** mediante le reti di comunicazione elettronica.

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA PIRATERIA INFORMATICA (ART. 6-TER)

Per il **contrasto della pirateria online** si prevedono specifici obblighi di segnalazione e di comunicazione – la cui violazione è sanzionata con la pena della reclusione fino a un anno – per i **prestatori di servizi di accesso alla rete**, i **soggetti gestori di motori di ricerca** e i **fornitori di servizi della società dell'informazione**, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di vpn o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo Ip di origine, gli operatori di *content delivery network*, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di Dns distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito, e gli *hosting provider* che agiscono come *reverse proxy server* per siti web.

DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE PER L'ADEGUAMENTO DEL MAGAZZINO E DELLE RELATIVE RILEVAZIONI CONTABILI (ART. 7, CO. 1 E 2)

Vengono **prorogati i termini** per il versamento dell'**imposta sostitutiva sull'adeguamento delle esistenze di bilancio** iniziali previsto dall'art. 1, co. da 78 a 85, della Legge di Bilancio 2024.

RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI NEGOZiate E NON NEGOZiate NEI MERCATI REGOLAMENTATI (ART. 7, CO. 3 E 5)

Vengono **prorogati** dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024 i **termini** di versamento dell'**imposta sostitutiva e di redazione** della **perizia giurata di stima** in materia di **rideterminazione dei valori di acquisto** delle **partecipazioni negoziate e non negoziate** in **mercati regolamentati** o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

ADEGUAMENTO CAPITALE SOCIALE PER SOGGETTI ISCRITTI ALL'ALBO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTI LOCALI (ART. 7, CO. 4)

Si consente ai **soggetti** che alla data del 1° gennaio 2020 erano già **iscritti nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali**, di **adeguare il proprio capitale sociale** entro il 31 dicembre 2025 anziché entro il 31 dicembre 2024 previsto dalla normativa previgente.

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER L'AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (ART. 7-BIS)

Per garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento "M6C2-1.1.2 **Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature**", si dispone la proroga fino al 30 settembre 2025 delle Convenzioni quadro e degli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dal target M6C2-6 del PNRR.

PROROGA DI TERMINI PER AFFIDAMENTO LAVORI (ART. 7-TER)

Si differiscono al 31 ottobre 2024 i **termini di affidamento dei lavori** per la **messa in sicurezza degli edifici e del territorio**, che devono essere rispettati dal Comune assegnatario dei contributi previsti, a pena di revoca del beneficio.

TIROCINI CONNESSI AD AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA NELLA REGIONE CALABRIA (ART. 7-QUATER)

Si prevede che la **Regione Calabria** possa prorogare di un altro anno i **tirocini di inclusione sociale** previsti per i disoccupati già percettori di **trattamenti di mobilità in deroga**.

IRRILEVANZA CATASTALE DEGLI ALLESTIMENTI MOBILI IN STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO (ART. 7-QUINQUIES)

Si prevede che gli **allestimenti mobili di pernottamento** – ad esempio roulotte, case mobili, caravan – dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in **strutture ricettive all'aperto**, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento

catastale. Si incrementa, sempre dal 1° gennaio 2025, il valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti e delle aree non attrezzate, destinate al pernottamento degli ospiti.

NORMA TRANSITORIA RELATIVA AL REGIME DI ESENZIONE DALL'IVA RICONOSCIUTO PER PRESTAZIONI SANITARIE DI CHIRURGIA ESTETICA (ART. 7-SEXIES)

Si modifica la disciplina in materia di **IVA per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica**, estendendo il regime di esenzione dall'IVA riconosciuto per alcune tipologie delle prestazioni e disponendo l'esenzione anche per le prestazioni effettuate prima del 17 dicembre 2023.

IN MATERIA DI PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (ART. 8)

Rispetto la gestione delle risorse riferibili al **Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR**, per gli importi di cui all'allegato 3 del decreto-legge n. 113 del 2024 si dispone **l'accantonamento e l'indisponibilità** fino al 30 settembre 2024 delle **risorse** oggetto dell'**informativa congiunta** presentata a **luglio 2024** dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR al CIPESS. Si prevede una deroga a tale previsione per far fronte alle obbligazioni di spesa giuridicamente vincolanti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché la copertura degli eventuali oneri derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 in materia di Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, fino a 750 milioni.

IN MATERIA DI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI (ART. 8-BIS)

Introdotte modifiche alla disciplina delle cosiddette "**medie opere**" – cioè la disciplina relativa all'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti relativi a **opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio** – al fine di individuare le tipologie di investimenti finanziabili e i relativi ordini di priorità (prevedendo in particolare la precedenza per gli edifici scolastici), di eliminare i riferimenti al PNRR (dato che le "medie opere" sono state escluse da tale piano) e prevedere la non revocabilità dei contributi riferiti al 2022, già assegnati, qualora alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori.

IN MATERIA DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA (ART. 8-TER)

Si modifica la disciplina degli **interventi di rigenerazione urbana** recata dai co. 42 e seguenti della Legge di Bilancio 2020), così da prevedere due differenti procedure per l'utilizzo delle somme stanziare, distinguendo gli interventi inclusi nel PNRR da quelli non rientranti in tale piano e da individuare le procedure e i termini da rispettare per la realizzazione degli interventi. Si integra la disciplina delle opere finanziate dal fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei Comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti, al fine di assoggettare tali opere ai poteri di verifica previsti in capo alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR.

ASSICURAZIONE INAIL CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI NEI SETTORI DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE (ART. 9, CO. 1 E 2)

Si amplia il periodo di **estensione transitoria ai settori dell'istruzione e della formazione** – comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale – dell'ambito di **applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**. L'ampliamento riguarda l'anno scolastico e l'anno accademico 2024-2025, mentre la previsione già vigente – di cui all'art. 18, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 – fa riferimento all'anno scolastico e all'anno accademico 2023-2024. In base a tale estensione transitoria, le categorie di soggetti analiticamente individuati dal co. 2 dell'art. 18 – operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi – sono comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni o malattie professionali occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento. La norma vigente a regime comprende invece nell'ambito dell'assicurazione INAIL, con riferimento ai summenzionati settori dell'istruzione e della formazione, esclusivamente gli infortuni o malattie professionali occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, ferma restando l'inclusione nel regime assicurativo di alcune categorie di soggetti in relazione alle specifiche attività lavorative svolte.

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (ART. 9, CO. 3)

Si stabilisce che le **risorse** finanziarie destinate ai **compensi dei componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica**, rimaste **inutilizzate** e provenienti da esercizi pregressi, **confluiscono**, nel 2024, nel **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa** al fine della loro utilizzazione nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione.

RISORSE PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE E PER IL SUPPORTO TECNOLOGICO E DIGITALE ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA FILIERA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE (ART. 9, CO. 4)

Si destinano 20 milioni di euro – **risorse** già stanziati nel periodo pandemico ma mai utilizzate – alla realizzazione di **infrastrutture e piattaforme tecnologiche**, all'**innovazione digitale** e al potenziamento di **laboratori innovativi connessi a Industria 4.0**, al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di consentire il supporto tecnologico e digitale all'implementazione della filiera tecnologico-professionale.

DISPOSIZIONE SU SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA QUOTATE (ART. 10, CO. 1)

Si prevede che continuino ad applicarsi alcune disposizioni che escludono le società emittenti **strumenti finanziari**, diversi dalle azioni, **quotati in mercati regolamentati** dall'ambito di applicazione della disciplina del **Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)**, in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.

ABROGAZIONE OBBLIGHI PER IMPRESE CHE ESERCITANO LA GESTIONE DI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE O OPERANO IN REGIME DI MONOPOLIO (ART. 10, CO. 2)

Si abroga l'art. 8, co. 2-*quater*, della legge n. 287 del 1990, che prevedeva l'obbligo per le **imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale** o operano in **regime di monopolio** sul mercato, di rendere accessibili beni o servizi anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte, anche ad imprese concorrenti in mercati diversi, in condizioni equivalenti rispetto alle proprie società partecipate o controllate che operano in tali mercati.

RIFORMA 1.15 PNRR DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ PUBBLICA (ART. 10, CO. 3-12)

Si disciplinano gli adempimenti relativi alla fase sperimentale della **riforma del PNRR del sistema di contabilità pubblica (Riforma 1.15)**, che prevede l'elaborazione di schemi di bilancio per competenza economica (*accrual*) con riferimento all'esercizio 2025 per gli enti pubblici che coprono almeno il 90 per cento della spesa primaria dell'intero settore pubblico.

In particolare, vengono **elencate le amministrazioni pubbliche** assoggettate agli **adempimenti della fase pilota della riforma**, tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per competenza economica per l'esercizio 2025 (si escludono da tali adempimenti alcune società ed enti, se di limitate dimensioni). Sono esclusi, inoltre: gli istituti scolastici, gli istituti di alta formazione artistica, coreutica e musicale (AFAM), i musei, le soprintendenze e gli istituti autonomi della cultura, le amministrazioni in liquidazione, gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale. Si prevede che l'elenco puntuale delle amministrazioni assoggettate alla fase pilota sia individuato con determina del Ragioniere Generale dello Stato da adottare entro sessanta giorni e si stabilisce che in questa fase le amministrazioni debbano predisporre gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico della riforma 1.15, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Si specifica che gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti esclusivamente per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti. Si stabilisce anche che le amministrazioni interessate provvedano ad una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili della riforma, sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro il 31 marzo 2025. Si specifica che per la fase pilota, in attesa del completamento degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi, le amministrazioni riclassificano i propri saldi contabili secondo il piano dei conti multidimensionale e apportano le integrazioni e le rettifiche necessarie per l'applicazione dei nuovi principi contabili. Si stabilisce l'obbligo del completamento della formazione di base (primo ciclo di formazione) per tutti gli enti pubblici, con esclusione delle società. Si dispone che per l'attuazione di tutte queste misure le amministrazioni si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

INTEROPERABILITÀ CON LA BANCA DATI DEGLI IMMOBILI PUBBLICI (ART. 10, CO. 12-BIS)

Si stabilisce che, attraverso decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa prendere avvio un processo di **interoperabilità tra la banca dati degli immobili pubblici del MEF e le altre banche dati delle amministrazioni pubbliche** che hanno in possesso dati relativi al **patrimonio immobiliare pubblico**.

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MEF PREVISTI DALLA DELIBERA CIPESS IN MATERIA DI “PROGRAMMAZIONE DELLA POLITICA DI COESIONE 2021-2027 E ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE AUTORITÀ DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI EUROPEI” (ART. 10, CO. 12-TER)

Si includono tra gli **interventi di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze** previsti dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 78 del 22 dicembre 2021, anche misure di rafforzamento della **capacità amministrativa e tecnica** relative agli adempimenti connessi con l'attuazione della **nuova governance economica europea**.

SOCIETÀ AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A. (ART. 10, CO. 13)

Si prevede la **non applicazione** alla **Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.**, di **disposizioni in materia di contenimento della spesa**, sino alla durata dello stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 (tratta Quarto d'Altino-Trieste) e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

AVVALIMENTO DI STRUTTURE ESTERNE DA PARTE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO NEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE (ART. 10, CO. 13-BIS)

Si modificano alcuni profili della disciplina dell'**avvalimento** da parte dell'**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato**, nei processi di **dematerializzazione e digitalizzazione documentale**, di strutture esterne, le quali possono essere (oltre che concessionari di servizi pubblici, come fin qui previsto) fornitori di servizi pubblici essenziali. Così come sono modificati taluni requisiti, prevedendosi: l'esclusività nell'ambito societario di riferimento della dotazione di infrastrutture da parte del soggetto; un requisito minimo occupazionale, con un organico di almeno 10 mila lavoratori sul territorio nazionale; una presenza di sedi strutturate in almeno la metà delle regioni italiane (anziché la capillarità di infrastrutture “su tutto il territorio nazionale”).

POTERI DEL COMMISSARIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN SICILIA (ART. 10, CO. 13-TER)

Si modifica la disciplina del **Commissario per la gestione dei rifiuti in Sicilia**, al fine di consentirgli di provvedere alla realizzazione degli impianti necessari anche senza obbligatoriamente ricorrere a procedure di evidenza pubblica e di derogare, nell'esercizio delle proprie funzioni, alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

PICCOLE OPERE (ART. 10-BIS)

Si dispone che per i contributi per le cosiddette “**piccole opere**” (disciplinate dai co. 29 e seguenti della Legge n. 160 del 2019) riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine previsto per l’aggiudicazione dei lavori non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori. Si introducono modifiche alla disciplina delle “piccole opere”, al fine di: differire al 30 novembre 2024 il termine entro il quale i Comuni beneficiari dei contributi devono provvedere all’inserimento, all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024; differire, per il solo 2024, il termine di aggiudicazione dei lavori dal 15 settembre 2024 al 31 dicembre 2024; prevedere un’unica procedura per la revoca delle risorse relative alle annualità 2020-2024 e differire al 28 febbraio 2025 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale di revoca delle risorse medesime.

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI (ART. 11, CO. 1 E 2)

Si incrementa di 200 milioni di euro per il 2024 la dotazione del **Fondo per le emergenze nazionali**.

INCREMENTO DEL FONDO PER INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA (ART. 11, CO. 3)

Si incrementa la dotazione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)** di 23 milioni di euro per il 2024 e di 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

CONTRIBUTO *UNA TANTUM* PER LA FONDAZIONE SANTA LUCIA IRCCS DI ROMA E RELATIVA NORMA DI COPERTURA (ART. 11, CO. 4 E 5)

Si prevede l’assegnazione, nel 2024, di un contributo di 11 milioni di euro per la **Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma**.

INCREMENTO DEL LIMITE COMPLESSIVO DI SPESA PER IL BONUS PSICOLOGO RELATIVO AL 2024 (ART. 11, CO. 5-BIS E 5-TER)

Grazie ad un **emendamento del Pd** viene **innalzato di 2 milioni di euro**, con riferimento al 2024, il limite complessivo di spesa per l’erogazione del cosiddetto “**bonus psicologo**”, portando tale limite a 12 milioni di euro.

FINANZIAMENTO DEI PARTENARIATI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE ORIZZONTE EUROPA (ART. 11-BIS)

Si destinano al **finanziamento dei Partenariati per la ricerca e l’innovazione** previsti nell’ambito del **programma “Orizzonte Europa”** risorse stanziare nell’ambito del Piano

Nazionale Complementare (PNC) pari a 50 milioni di euro per il 2025 e 70 milioni di euro per il 2026. Al finanziamento dell'iniziativa sono inoltre destinate ulteriori risorse fino a 44 milioni di euro per il 2024 che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

SOSTEGNO ALLA RICERCA CLINICA E TRASLAZIONALE (ART. 11-TER)

Si introducono, tra le altre cose, disposizioni riguardanti la **Fondazione Enea Tech e Biomedical**: questa è assoggettata al potere di vigilanza e di indirizzo dei Ministeri delle Imprese e del *Made in Italy* e della Salute ed è autorizzata ad operare anche nel settore della **ricerca**, nel **campo biomedico** e in quello della organizzazione e gestione dei **servizi di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza**; è chiamata ad osservare specifiche prescrizioni quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di cura di elevata specialità.

DESTINAZIONE RISORSE PER RICERCA E COMPETITIVITÀ PER IL 2024 ALL'INTEGRAZIONE DELLA QUOTA BASE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO (ART. 12, CO. 1)

Si dispone che per il 2024 la totalità delle **risorse per la promozione dell'attività di ricerca** e per la valorizzazione del **contributo del sistema universitario alla competitività** del Paese, stanziato ai sensi dell'art. 238, co. 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, siano destinate alla **integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali**.

IN MATERIA DI CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA DI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO E DI FINANZIAMENTO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE (ART. 12, CO. 2)

Si modifica l'art. 15 del decreto-legge n. 71 del 2024 per disporre che le procedure per la **chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato** abilitati debbano concludersi con la presa di servizio del personale assunto entro il 31 dicembre del 2026 e in secondo luogo per chiarire a decorrere da quali termini, a quali fini e in riferimento a quali destinatari, sarà possibile utilizzare le risorse rese disponibili a **copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale universitario**.

IN MATERIA DI COLLEGI DI MERITO (ART. 13)

Si autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2024 per i **collegi di merito accreditati** e si stabilisce che possono accedere al contributo solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento.

IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ CULTURALI (ART. 14)

Introdotta **diverse disposizioni** in materia di **attività culturali**: si istituisce il Comitato nazionale "Neapolis 2500" celebrare la città di Napoli nella ricorrenza del venticinquesimo

centenario della sua fondazione, stanziando 1 milione di euro per il 2024; si stanzia a favore del Comune di Gorizia un contributo di 3 milioni di euro per il 2024 per sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025; si dispone che le Direzioni regionali musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale nell'ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della cultura possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024; si consente l'utilizzo del Fondo di garanzia istituito presso l'Istituto per il credito sportivo per i finanziamenti in favore dell'aggiudicazione e dell'organizzazione di grandi eventi internazionali, anche per gli eventi in svolgimento dopo il 30 giugno 2026.

ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI MEDIANTE CARTA DELLA CULTURA GIOVANI, CARTA DEL MERITO E CARTA AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL DOCENTE (ART. 14, CO. 4-BIS)

Si inserisce anche l'**acquisto di strumenti musicali** tra le finalità di utilizzo per le quali è stata prevista la concessione della **Carta della cultura Giovani**, della **Carta del merito** e della **Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente** di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

FINANZIAMENTO ENTI E ISTITUZIONI CULTURALI (ART. 14, CO. 5-BIS)

Si incrementa di 2,7 milioni di euro, per il 2027, l'autorizzazione di **spesa** per interventi a favore di **enti e istituzioni culturali**.

A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NEI PAESI AFRICANI (ART. 15, CO. 1)

Disposte misure di favore per le domande di **finanziamento agevolato** presentate da **imprese che operano in Paesi africani** o per **attività imprenditoriali** nel continente africano.

FONDO ROTATIVO PER LE OPERAZIONI DI VENTURE CAPITAL (ART. 15, CO. 2)

Previsto il rifinanziamento per 100 milioni di euro del **Fondo rotativo per operazioni di venture capital**.

UTILIZZO DELLE SOMME DELL'ORGANO COMMISSARIALE DI ILVA S.P.A. (ART. 16)

Si autorizza l'**utilizzo delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni** emesse da **ILVA S.p.A.** in amministrazione straordinaria anche per le finalità di **garanzia finanziaria** per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale.

A SOSTEGNO DEL SETTORE SUINICOLO (ART. 16-BIS)

Introdotte disposizioni a **sostegno del settore suinicolo** prevedendo la concessione di un contributo economico, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per il 2024, a favore degli operatori del settore suinicolo che hanno subito danni dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della **peste suina africana**.

IN MATERIA DI INCASSO DA PARTE DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI (ART. 17, CO. 1 E 2)

Introdotte disposizioni in materia di **riscossione e incasso delle entrate oggetto di affidamento degli enti locali**. In particolare, si dispone l'obbligo, per gli enti locali che non abbiano già provveduto, di aprire conti correnti dedicati alla riscossione, funzionali al controllo e alla rendicontazione dei versamenti, entro il 31 dicembre 2025. Fino all'adempimento di tale obbligo non trovano applicazione le sanzioni relative alle violazioni commesse in materia di incasso diretto delle somme riscosse da parte di alcune categorie di concessionari della riscossione indicate dalla norma.

CONTRIBUTO A PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE PER RIDUZIONE GETTITO IPT E RC AUTO (ART. 17, CO 2-BIS)

Modificata la disciplina concernente il fondo per i **contributi destinati alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e Sardegna**, che hanno subito una **riduzione del gettito** dell'Imposta provinciale di trascrizione (**IPT**) o dell'Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (**RC Auto**). Si stabilisce che tali contributi, per il 2024, siano concessi agli enti che hanno subito una riduzione del gettito nel 2023 rispetto al 2019, e non più in base alla riduzione nel 2023 rispetto al 2022 come previsto dalla norma finora vigente.

RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO E RECUPERO FORZOSO DELLE ENTRATE PROPRIE DELLE PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE (ART. 17-BIS)

Si introduce una **disciplina derogatoria** che si applica alle **Province e Città metropolitane in dissesto**, in **piano di riequilibrio**, o che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato e disponibile nella Banca Dati BDAP. Tale nuova disciplina prevede che in caso di mancato loro versamento del contributo al contenimento della spesa pubblica, l'Agenzia delle entrate possa provvedere al **recupero forzoso** delle somme dovute solo a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni, all'atto del riversamento di tale gettito alle Province e Città metropolitane.

IN MATERIA DI UTILIZZO DI ECONOMIE DERIVANTI DA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI DA PARTE DEGLI ENTI TERRITORIALI (ART. 17-TER E 18)

Si includono talune risorse derivanti da **rinegoziazioni di operazioni di finanziamento** nell'ambito di applicazione dell'art. 7, co. 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, che consente

agli **enti territoriali** di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi per gli anni dal 2015 al 2027.

DEROGA AI VINCOLI DI UTILIZZO DELLA CASSA DI CUI ALL'ART. 187 TUEL, COMMA 3-BIS (ART. 18-BIS)

Si prevede, per gli anni 2024, 2025 e 2026, un **regime derogatorio** relativamente e quanto disposto dal co. 3-bis, art. 187, del TUEL in materia di **utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato**. La deroga prevede, pertanto, la possibilità per gli enti di utilizzo dell'avanzo non vincolato anche qualora siano ricorsi all'utilizzo di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti o siano ricorsi ad anticipazioni di tesoreria a condizione che ciò sia avvenuto per finanziare il pagamento di spese correnti in attuazione del PNRR.

ASSUNZIONI DI PERSONALE NEGLI ENTI IN RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE E IN DISSESTO, ANCHE IN ESERCIZIO PROVVISORIO (ART. 18-TER)

Si differisce di sei mesi il periodo di tempo entro il quale possono essere perfezionate le **assunzioni già autorizzate di personale** a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli **enti** in dissesto finanziario, **in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari**, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria.

IN MATERIA DI SEGRETARI COMUNALI (ART. 18-QUATER)

Si modifica la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, di attribuire in via provvisoria ad un **segretario comunale** iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la **titolarità di sedi**, singole o convenzionate, di competenza della **fascia professionale immediatamente superiore**. Si interviene anche in tema di disciplina dell'**accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale** e in materia di disciplina del corso-concorso di formazione previsto dal co. 2 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.465 del 4 dicembre 1997.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE IN MATERIA DI PNRR (ART. 18-QUINQUIES)

Si dispone che le Amministrazioni centrali titolari degli **interventi del PNRR**, al fine di assicurare la **liquidità di cassa** necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al **trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie** fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. I soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante: l'ammontare delle spese effettuate; i controlli di competenza effettuati; le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. Successivamente ai trasferimenti le Amministrazioni centrali effettuano i controlli sulla documentazione giustificativa entro l'erogazione del saldo.

IN MATERIA DI REVISIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLE REGIONI (ART. 19)

Si interviene nella **disciplina del contributo alla finanza pubblica** dovuto dalle **Regioni a statuto ordinario** per gli anni dal 2024 al 2028, dettata dalla Legge di Bilancio per il 2024 (art. 1, co. 527) al fine di: prorogare i termini previsti per la definizione del riparto del contributo tra le Regioni, per gli anni dal 2025 al 2028, sia nel caso di autocoordinamento, sia in assenza di accordo tra le regioni; modificare le modalità di realizzazione del contributo, per il 2024, inserendo una specifica disciplina alla norma della Legge di Bilancio 2024 (co. da 527-*bis* a 527-*quinques*) che consente di utilizzare la quota di contributo dovuta per il 2024 come economia per il ripiano del disavanzo e conseguentemente provvede alla copertura del corrispondente onere attraverso la riduzione di risorse nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (lettera b)); inserire la Tabella 1 (Allegato VI-*bis* alla Legge di Bilancio 2024) in cui sono stabilite le quote del contributo alla finanza pubblica riferite a ciascuna Regione a statuto ordinario per il 2024.

SOSTEGNO AL TURISMO NEI COMUNI ALL'INTERNO DI COMPRESORI E DELLE AREE SCIISTICHE DELLA DORSALE APPENNINICA (ART. 20)

Previsto il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** in favore di **specifiche categorie di operatori economici** che svolgono la propria attività nelle **zone montane appenniniche** e che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi a causa della scarsità di neve nella stagione invernale 2023/2024. Per l'erogazione del contributo viene autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per il 2024. Il contributo non incide sul calcolo delle imposte sui redditi e dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

CONTRIBUTI TRANSITORI AI NUCLEI FAMILIARI DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO VELA CELESTE B DELL'AREA DI SCAMPPIA (ART. 21)

Si riconoscono **contributi transitori** ai **nuclei familiari** detentori di unità abitative nel complesso edilizio denominato **Vela celeste B dell'area di Scampia** (nel Comune di Napoli), unità oggetto di sgombero in base agli atti amministrativi conseguenti al **crollo verificatosi il 22 luglio 2024**. I contributi sono riconosciuti su base mensile, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e fino a che le esigenze abitative non siano state soddisfatte in modo stabile; in ogni caso, i contributi cessano il 31 dicembre 2025.